

TI_GERICHTE 30.2003.214 vom 6. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.214

FR: TI_GERICHTE 30.2003.214 du 6 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.214 del 6 giugno 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.214/AMM

16907/006

Bellinzona

27 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 giugno 2003
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 6 giugno 2003, ha inflitto a
_____ una multa di fr. 400.■, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 80.■ e le spese di fr. 80.■, per i seguenti fatti accertati il 30 marzo 2003 in
territorio di _____:

"alla guida della vettura _____ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo
con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21
giugno 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in
subordine, una riduzione della multa;

che in uno scritto del 2 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPCContr;

che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito ■ in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS ■ "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";

che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare (egli avrebbe in effetti verificato che non sopraggiungessero veicoli, inserito l'indicatore di direzione e si sarebbe correttamente posto in preselezione: ricorso, pag. 1 in basso), bensì al comportamento dell'altra protagonista la quale avrebbe cominciato la manovra di sorpasso dopo ch'egli aveva manifestato l'intenzione di voltare a sinistra, in violazione dell'art. 35 cpv. 5 LCS (ricorso, pag. 2 a metà);

che il Tribunale federale ha posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere ■ senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue ■ che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 2 nel mezzo);

che, in concreto, dal fascicolo processuale ■ e segnatamente dalla dinamica dell'incidente descritta dai conducenti dinanzi alla polizia ■ non è possibile evincere con certezza se il sinistro sia in qualche modo riconducibile a una violazione da parte dell'insorgente delle norme comportamentali sancite dal Tribunale federale, o se sia per converso dovuto a un indebito sorpasso dell'altra conducente;

che, in siffatte evenienze, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per ascrivere al ricorrente un'eventuale inosservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS, sicché l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;

che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPCContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e non si è altresì opposta all'accoglimento del ricorso;

che, sulle ripetibili, la LPCContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile

principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

che l'interessato ha agito del resto senza l'ausilio di un patrocinatore e non ha dovuto perciò sopportare spese di rilievo;

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

■ _____, _____,

■ Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.